

N. R.G. 34172/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I° CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA**

composto da:

dottor **Umberto Scotti** Presidente relatore ed estensore
dott. **Giovanni Liberati** Giudice
dott. **Francesco Rizzi** Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al n. **34172 R.G.2011**, avente ad oggetto: concorrenza sleale, promossa da

ARREDISSIMA TOTINO s.r.l., con sede in Nichelino, via Conti 13, in persona del leg.rapp.te *pro tempore* Giovanni Battista Caponnetto,

NORD EST HOLDING s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto, via per San Floriano 62, in persona del leg.rapp.te *pro tempore* Franco Rinaldi,
entrambe elettivamente domiciliato in Torino, c.so Re Umberto 8, presso lo studio dell'avv. Cristina Marinuzzo, e rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. Luca Simioni del Foro di Treviso,

ATTORI

contro

ARREDANDO INGROSSO ARREDAMENTI s.r.l., con sede in Beinasco, strada comunale di None 2/4 in persona del leg.rapp.te *pro tempore* Michele Napolitano,
elettivamente domiciliata in Torino, via Capelli 5 presso lo studio dell'avv. Domenico E.Sansalone, che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTO

Udienza di precisazione delle conclusioni: **30 gennaio 2013**

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

“Nel merito

Previo rigetto di ogni contraria istanza, e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, per tutte le causali indicate in atti:

1) *Inibirsi alla Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. l'utilizzo nella denominazione sociale della parola “Arredando” e della insegna “Arredando”;*

2) *Inibirsi alla Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. la continuazione e/o ripetizione delle descritte condotte di concorrenza sleale, consistenti nell'utilizzo di schede appuntamento, contratti di vendita e stand e nella distribuzione di pocket, depliant, buoni sconto, cartelline, pass identici e/o simili a quelli utilizzati da Arredissima Torino s.r.l. e dalle altre società del gruppo Arredissima Ingrosso Arredamenti;*

3) *Disporsi a carico della Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. una sanzione pecuniaria non inferiore a € 2500,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia per ogni altro atto di concorrenza sleale, consistente nell'utilizzo di schede appuntamento, contratti di vendita e stand e nella distribuzione di pocket, depliant, buoni sconto, cartelline, pass identici e/o simili a quelli utilizzati da Arredissima Torino s.r.l. e dalle altre società del gruppo Arredissima Ingrosso Arredamenti;*

5) *Condannarsi la Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Arredissima Torino s.r.l. e dalla Nord Est Holding s.r.l. che vengono quantificati quantomeno nella somma di € 100.000 o nella diversa somma risultata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;*

6) *ordinarsi la pubblicazione della sentenza a spese della Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. sui quotidiani "La Stampa" e "Repubblica" su due quotidiani locali della zona torinese e province limitrofe e su due riviste di settore, a caratteri doppi e con utilizzo del grassetto al fine di consentire la chiara individuazione dei diritti violati e dei relativi prodotti, nonché per almeno 15 giorni sul sito internet www.arredando.net;*

7) *spese e compensi professionali di lite integralmente rifiuti*

In via istruttoria:

*si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale E per testimoni sui seguenti capitoli.... Omissis.....
Si chiede l'ammissione di c.t.u..... omissis....."*

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

"Disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione,

Nel merito

Respingere tutte le domande proposte dalle attrici e assolvere la convenuta Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l.

Con il favore delle spese e onorari del presente giudizio.

In via istruttoria si richiamano le istanze formulate nelle memorie ex art.183/6 n.2 e 3 c.p.c. del 30.5.2012 e 23.6.2012."

BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO

La Arredissima Torino s.r.l. (di seguito, semplicemente Arredissima) e la Nord Est Holding s.r.l. hanno evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. (di seguito, semplicemente Arredando) lamentando una serie di atti di concorrenza sleale da questa posti in essere nei loro confronti.

Le società attrici hanno esposto:

- di far parte del gruppo Arredissima Ingrosso Arredamenti, la prima come società operativa in Piemonte dal 1991, la seconda come *holding* con poteri di gestione, direzione e controllo delle otto società del gruppo (nato nel Nord Est, ossia nel Veneto e successivamente espansosi nel resto del Nord Italia);
- che la formula commerciale adottata dal gruppo era quella di un punto vendita che offrisse ai privati un vasto assortimento di mobili e arredamenti, acquistabili a prezzi di ingrosso;
- che rispetto alle aziende concorrenti il gruppo Arredissima Ingrosso Arredamenti aveva introdotto una serie di novità come la formula "*all inclusive*", con il prezzo comprensivo della consulenza, progettazione, trasporto, montaggio, con garanzia 5/7 anni sul buon uso del mobile e il contratto di vendita di tipo aperto, con il prezzo bloccato per il tempo massimo di due anni, nonostante il differimento della consegna e una possibilità di variazione del quantitativo ordinato;

- che Arredissima Torino s.r.l. era stata costituita nel 1991 e aveva cambiato successivamente la denominazione sociale e operava dal 2002 prima a Cambiano e poi a Nichelino, acquistando indiscussa notorietà;
- che la Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l., società costituita a ottobre del 2010, la stava danneggiando con pratiche concorrenziali scorrette, nel tentativo di appropriarsi del mercato e del bacino di utenza;
- che intorno a tale società gravitavano alcuni ex dipendenti e collaboratori di Arredissima Torino, dimessisi a ottobre 2010 in concomitanza con la nascita della società convenuta (Francesco Terrone, già dipendente e poi collaboratore vendite porta a porta, Massimo Cairola, già venditore porta a porta e poi dipendente centralinista, Laura Suino, già impiegata arredatrice);
- che Arredando imitava pedissequamente Arredissima ripetendone metodiche di vendita, offerte commerciali, messaggi promozionali, contrattualistica;
- che la denominazione sociale usata dalla convenuta era pressoché identica, per assonanza fonetica e somiglianza concettuale, a quella attorea ed era pressoché identica all'insegna delle società del gruppo (ArredissimA Ingrosso Arredamenti);
- che tutto ciò cagionava disorientamento e confusione fra i clienti con effetti distorsivi;
- che Arredando adottava un sistema di promozione commerciale identico a quello di Arredissima, basato sul *telemarketing*, sul porta a porta, sulla collocazione di *stand* presso fiere e centri commerciali, sulla distribuzione di *depliant* e *pocket*;
- che gli *stands* utilizzati da Arredando erano molto simili a quelli utilizzati da Arredissima con effetti confusori;
- che Arredando aveva subdolamente carpito anche la formula commerciale utilizzata da Arredissima basata sulla distribuzione di buoni sconto presso gli *stand*;
- che anche i *depliant* pubblicati da Arredando erano molto simili a quelli di Arredissima;
- che i moduli dei contratti di vendita e le relative clausole contrattuali tipo di Arredando erano molto simili a quelli di Arredissima, così come le schede appuntamento, le cartelline clienti, e i *pass* di ingresso.

Le attrici hanno quindi sostenuto la sussistenza di una condotta slealmente concorrenziale fra imprese operanti nello stesso settore ai sensi dell'art.2598 c.c., sia con riferimento all'attività confusoria (art.2598 n.1), sia con riferimento alla sistematica concorrenza scorretta c.d. parassitaria (art.2598 n.3), con un effetto di disorientamento distorsivo della clientela.

Su queste premesse le attrici hanno chiesto:

- l'inibitoria dell'utilizzo nella denominazione sociale della parola "*Arredando*" e della insegna "*Arredando*";
- l'inibitoria della continuazione e/o ripetizione delle descritte condotte di concorrenza sleale, consistenti nell'utilizzo di schede appuntamento, contratti di vendita e stand e nella distribuzione di *pocket*, *depliant*, buoni sconto, cartelline, *pass* identici e/o simili a quelli utilizzati da Arredissima Torino s.r.l. e dalle altre società del gruppo ArredissimA Ingrosso Arredamenti;
- la comminatoria di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 2500,00= per ogni altro atto di concorrenza sleale;
- la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati quantomeno nella somma di € 100.000 oltre accessori;
- la pubblicazione della sentenza.

Si è costituita in giudizio la convenuta Arredando, chiedendo il rigetto della domanda attorea e facendo presente che le attrici avevano riproposto in via ordinaria le richieste e le deduzioni già

esaminate in sede cautelare nel proc. r.g. 21398/2011, rigettato dal Giudice designato della Sezione Feriale del Tribunale di Torino con ordinanza del 16.8.2011.

La convenuta:

- quanto all'uso del nome "*Arredando Ingrosso Arredamenti*" ha escluso ogni effetto confusorio e insistito sulla debolezza del segno connesso all'uso di parole di uso comune prive di ogni valenza caratterizzante;
- quanto alle strategie di vendita, ha sottolineato che le attrici non potevano appropriarsi di tecniche commerciali notorie e del tutto invalse sul mercato, pertanto costituenti patrimonio comune degli imprenditori;
- quanto alla modulistica, ha sostenuto che non si trattava di documenti originali, in quanto vincolati nei contenuti ai servizi offerti;
- quanto allo storno dei dipendenti, ha osservato che non sussisteva il necessario *animus nocendi* e comunque che sarebbe stato necessaria la particolare qualificazione dei dipendenti transitati da una impresa all'altra.

Dopo lo scambio delle memorie *ex art.183/6 c.p.c.*, il Giudice ha disposto d'ufficio il tentativo di conciliazione, che falliva poiché parte attrice riteneva indispensabile una modificazione della denominazione sociale avversaria, mentre parte convenuta era disponibile a modifiche e concessioni solo in punto modulistica e contrattualistica (cfr verbale di udienza 7.11.2012).

Indi con ordinanza del 16.11.2012 il Giudice istruttore ha respinto motivatamente le richieste istruttorie e ha fissato udienza di precisazione delle definitive conclusioni.

All'udienza del 30.1.2013, sulle conclusioni in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. La competenza della Sezione specializzata.

La cognizione della presente causa appartiene alla Sezione specializzata in materia di Impresa (già Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale), in composizione collegiale, ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) c.p.i. poiché la domanda di concorrenza sleale confusoria *ex art.2598 n.1 c.c.* interferisce (in modo ritenuto addirittura "*paradigmatico*" in dottrina) con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, mentre la legge, come è noto, esclude la competenza delle Sezioni specializzate per le sole controversie in materia di concorrenza sleale che non vi interferiscono, neppure indirettamente.

Le attrici, attraverso la richiesta di repressione della concorrenza confusoria, fanno valere la violazione dei propri diritti sulla denominazione sociale e sull'insegna, ossia su veri e propri segni distintivi, come tali tutelati *ex artt.1 e 2, comma 4, C.p.i.*

§ 2. La questione della concorrenza sleale per storno di dipendenti e collaboratori.

Con ordinanza del 16.11.2012 il Giudice istruttore ha formulato le seguenti osservazioni, del tutto condivisibili, in ordine alle deduzioni attoree relative allo storno o tentato storno di dipendenti e collaboratori.

In sede cautelare nell'ordinanza del 17.8.2011 il Giudice designato aveva a suo tempo escluso la sussistenza di atti di concorrenza sleale per storno alla luce della totale genericità delle prospettazioni di parte ricorrente al riguardo; d'altra parte nelle conclusioni rassegnate dalle ricorrenti in sede cautelare non figurava alcuna specifica richiesta inibitoria al proposito.

Lo stesso rilievo vale per l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Anche se nel contesto della narrativa, alle pagine 4 e 5 dell'atto di citazione, parte attrice indica i nominativi di alcuni suoi *ex dipendenti e collaboratori gravitanti* intorno alla società convenuta

(Francesco Terrone, Massimo Cairola, Laura Suino), è evidente che parte attrice non ha proposto alcuna domanda giudiziale che sul presupposto del compimento di atti di concorrenza sleale per condotta non conforme alla correttezza professionale, espressi nella figura sintomatica dello storno di dipendenti, e collaboratori *ex art.2598 n.3*, richieda al Giudice adito di inibire tali condotte alla parte convenuta.

Dopo la prima udienza di comparizione, tenutasi il 4.4.2012, parte attrice non ha depositato la memoria di cui all'art.183, comma 6, n.1, come del resto è stato prontamente rilevato da parte convenuta con la sua seconda memoria.

Solo con la memoria istruttoria di cui all'art.183, comma 6, n.2, ossia con un atto difensivo che è destinato alla sola deduzione dei mezzi di prova, nell'ambito di un *thema decidendum* ormai pienamente delineato e cristallizzato, e che non consente né la contestazione dell'avversario atto costitutivo, né la modificazione e precisazione delle proprie domande ed eccezioni, e quindi in una situazione processuale in cui le preclusioni assertive erano ormai consumate, parte attrice ha dedotto tutta una serie di nuove circostanze in ordine allo storno di dipendenti, alle quali parte convenuta ha prontamente e legittimamente reagito con la sua terza memoria *ex art.183 c.p.c.* (ancorché, per pacifica giurisprudenza, la violazione dei termini perentori sarebbe stata comunque rilevabile *ex officio*).

Al riguardo pertanto tutte le deduzioni di parte attrice sono parse irrilevanti, perché non esiste una domanda inibitoria e risarcitoria correlata (né potrebbe essere introdotta tardivamente).

Infatti parte attrice ha formulato le sue deduzioni senza modificare le domande e senza neppure chiedere una rimessione in termini ai sensi dell'art.153, comma 2, c.p.c.

Ad ogni buon conto la rimessione in termini sarebbe stata ovviamente preclusa poiché la decadenza non avrebbe certamente potuto essere considerata non imputabile alla parte attrice, che ben avrebbe potuto dedurre utilmente e tempestivamente le circostanze relative ai fatti occorsi a gennaio 2012 all'udienza di comparizione del 4.4.2012 e ancora nella prima memoria *ex art.183 c.p.c.*

Non giova quindi a parte attrice affermare che si tratta di fatti emersi dopo la fase cautelare e appresi dopo l'instaurazione del giudizio di merito. Infatti, a tutto concedere, tali circostanze avrebbero dovuto essere dedotte almeno con la prima memoria *ex art.183 c.p.c.* e comunque modificando le domande proposte.

Nella loro comparsa conclusionale le parti attrici nulla innovano rispetto alle precedenti difese circa la tempestività dei fatti nuovi avanzati solo con la seconda memoria istruttoria, limitandosi a ripetere l'assunto della successività della emersione di tali circostanze rispetto alla notifica del libello introduttivo, senza tuttavia affrontare e confutare la dirimente osservazione del Giudice istruttore, ossia che i fatti *de quibus* erano utilmente deducibili alla prima udienza e nella prima memoria istruttoria.

Le attrici aggiungono però che già nell'atto introduttivo esse avevano dedotto anche lo storno di tre dipendenti/collaboratori (alle pagine 4, 14 e soprattutto 19), richiedendone l'accertamento e conseguentemente ponendo tale condotta illecita a fondamento della richiesta risarcitoria di cui al punto 5 delle conclusioni.

Il che è sostanzialmente esatto ma del tutto ininfluenza, anche al fine di sovvertire il giudizio di irrilevanza delle prove addotte ai capi da 1 a 6 delle deduzioni istruttorie attoree, deduzioni per vero comunque non contestate nella loro realtà ontologica.

E' ben noto che il tema della concorrenza sleale per storno di dipendenti è particolarmente delicato perché in questo caso i profili della correttezza del rapporto di concorrenza commerciale vengono, pesantemente, a interferire con diritti costituzionalmente tutelati, ossia quello della libera iniziativa imprenditoriale (art.41 della Costituzione) e soprattutto del diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (art.4 e 36 Cost.).

Come osserva il Tribunale di Piacenza in data 6.7.2010: *“La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera*



circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica. Pertanto, per configurare la concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c. occorre un elemento oggettivo ed un oggettivo. In particolare, l'elemento oggettivo è quello della disgregazione dell'organizzazione rivale avuto riguardo alla quantità di dipendenti stornati, alla loro particolare qualificazione ed utilità all'interno dell'azienda, ai metodi per convincere il lavoratore a passare alle proprie dipendenze, in modo che sia vanificato lo sforzo di investimento dell'antagonista, creando nel mercato l'effetto parassitario capace di accaparrarsi l'avviamento di chi subisce lo storno."

La Suprema Corte (Cass.civ. 23.5.2008 n.13426), precisa che "Lo storno dei dipendenti di un'impresa da parte di un imprenditore concorrente deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3, c.c., allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato, che va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente. A tal fine la configurabilità dello storno non è preclusa dal fatto che contatti per passare alle dipendenze dell'impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativo siano avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente stornati, allorché su tale iniziativa venga poi a inserirsi l'attività dell'impresa concorrente in modo tale da incidere causalmente sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l'impresa in cui si trovano inseriti."

Inoltre Cass.civ. 23.5.2008 n.13424 osserva "Affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'animus nocendi, cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente" e "Affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche."

Cass.civ. 7.3.2008 n.6194 puntualizza inoltre che: "Non può essere considerata di per sé illecita l'assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente, se l'operazione non viene condotta in violazione delle norme di correttezza richiamate dall'art. 2598, n. 3, c.c., e in modo da recare un danno; in particolare, lo storno di dipendenti può essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente solo laddove l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare, alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo, nell'autore, l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente".

In sintesi, secondo la giurisprudenza prevalente:

- è innegabile il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti e collaboratori al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
- è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali;
- per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per «violazione del criterio della correttezza professionale» (ex art. 2598, n. 3, c.c.), non è sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (*animus nocendi*);

- inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto;
- la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa a un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime);
- è necessario invece che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l'acquisizione di risorse, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato;
- in siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente.

Pertanto, secondo il Tribunale, l'atto contrario alla correttezza professionale per storno di dipendenti deve non solo essere idoneo a danneggiare l'impresa concorrente, ma deve essere sorretto da un intento diverso ed ulteriore rispetto a quello di rafforzare la propria competitività sul mercato, acquisendo valide risorse per concorrere anche con l'azienda antagonista. Tale intento viene etichettato come "*animus nocendi*" sotto il profilo soggettivo ma in sostanza può risolversi in un elemento circostanziale obiettivo che consente di presumere l'atteggiamento psicologico *de quo*.

Occorre cioè che il concorrente miri, con l'acquisizione di risorse e prestazioni che rientrano nella sfera di disponibilità del proprio *competitor*, a procurarsi un vantaggio diverso ed ulteriore rispetto a quello semplicemente apportato dalla traslazione delle risorse nella sua sfera operativa e a cagionare così all'avversario un pregiudizio diverso e ulteriore da quello inevitabilmente implicato dalla privazione delle predette risorse.

E' quel che si cataloga sotto il concetto di pregiudizio differenziale o che, sotto altro profilo, si evoca con l'attitudine della manovra alla disgregazione dell'azienda del concorrente¹.

Nella fattispecie il preteso storno è dedotto con gravissima e insanabile genericità, poiché le attrici sostengono che le persone transitate da Arredissima a Arredando sono solamente tre e per giunta collocate in una posizione evidentemente priva di ogni rilievo strategico: uno, Francesco Terrone è un ex dipendente, divenuto mero collaboratore al momento del passaggio; un altro, Massimo Cairola era un ex collaboratore porta a porta, dipendente con mansioni di centralinista al momento del passaggio ad Arredando; la terza, Laura Suino era una impiegata arredatrice.

Le mansioni dei tre non sono certamente apicali e paiono tranquillamente fungibili; uno non era nemmeno più dipendente e comunque, occupandosi della vendita "porta a porta" non intratteneva neppure una relazione strutturata e stabile con un serbatoio di clientela; un altro, il centralinista, svolgeva evidentemente mansioni prive di ogni rilevanza commerciale; non risulta che nessuno di essi fosse fidelizzato contrattualmente; soprattutto manca negli atti e nei documenti delle parti attrici qualsiasi deduzione – che sarebbe stata assolutamente indispensabile - volta a inquadrare la posizione dei tre nella cornice dell'organigramma aziendale, sì da illustrare l'importanza dei compiti ad essi affidati e il carattere strategico del colpo inferto dal concorrente all'azienda con la loro sottrazione.

§ 3. La concorrenza confusoria relativamente alla denominazione e all'insegna.

Le parti attrici lamentano innanzitutto una concorrenza sleale confusoria, riconducibile alla fattispecie di cui all'art.2598 n.1 c.c. relativamente alla denominazione e all'insegna "*Arredissima*

¹ Cfr Trib.Torino, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sentenza 22.11.2011 in proc.21628/2008 Corex/Bruno e altri.

Ingresso Arredamenti? dovuta all'utilizzo da parte della convenuta della sua denominazione sociale "*Arredando Ingresso Arredamenti?*".

Il punto è intensamente sottolineato nelle difese attoree e del resto non è vano ricordare che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice istruttore è fallito perché nella struttura del possibile accordo parte attrice riteneva indispensabile una modificazione della denominazione sociale avversaria.

Parte convenuta rimarca preliminarmente che la controparte a rigore non utilizza nella denominazione sociale l'espressione "*Arredissima Ingresso Arredamenti?*" visto che la denominazione corretta è semplicemente "*Arredissima Torino?*"; tuttavia va dato atto a parte attrice dell'utilizzo dell'espressione "*Arredissima ingresso arredamenti?*" in tutta la documentazione commerciale prodotta, sia pure con le parole "*ingresso?*" e "*arredamenti?*" scritte in minuscolo e con minore evidenza grafica. Parte attrice assume anche di utilizzare la dicitura "*Arredissima Ingresso Arredamenti?*" come insegna, il che, a rigore, non è provato; ciò pare comunque ininfluenza alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi, visto che seppur con le diverse modalità indicate è provato che parte attrice utilizzi l'espressione come marchio.

Cionondimeno la domanda attorea sul punto è palesemente infondata, per le ragioni già addotte nel procedimento cautelare *ante causam*.

Le espressioni "*ingresso?*" e "*arredamenti?*" hanno carattere del tutto generico e funzione meramente descrittiva del tipo di attività commerciale esercitata, e non possono essere oggetto di appropriazione e privativa da parte di un solo imprenditore del settore.

L'art.13, lettera b), del C.p.i., con norma dettata specificamente in tema di marchio ma di portata generale ed estensibile agli altri segni alla luce del fondamentale principio dell'unità disegni distintivi (cfr art.12 C.p.i.) prevede al proposito che non possano fungere da valido marchio i segni "*costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.*"

La parola "*ingresso?*" designa in modo quantomai generico il tipo di proposta commerciale (instillando indirettamente nel pubblico secondo una diffusissima strategia suggestiva l'impressione di poter spuntare un prezzo ribassato acquistando presso un grossista con il salto di un gradino della filiera commerciale); la parola "*arredamenti?*" descrive semplicemente il prodotto trattato dall'impresa.

La parola "*Arredissima?*", sia da sola sia in combinazione con le parole "*ingresso?*" e "*arredamenti?*" costituisce un tipico segno distintivo debole secondo la tradizionale impostazione concettuale.

Il segno "*forte?*" è frutto di fantasia e non presenta aderenze concettuali con i prodotti/servizi contraddistinti; il segno debole mantiene invece un collegamento logico preciso con i prodotti e servizi a cui viene riferito, pur connotandosi con un modesto gradiente di distintività.

Per esempio, recentemente nella giurisprudenza di legittimità:

- "*In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.*"(Cassazione civile, sez. I, 28.01.2010, n. 1906);
- "*In tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura «forte» o «debole» del marchio esaminato.*"(Cassazione civile, sez. I, 07.03.2008, n. 6193);

- “In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (Cassazione civile, sez. I, 26.06.2007, n. 14787).

Orbene il segno “Arredissima” nasce da una deformazione del termine generico del prodotto trattato, elaborato peraltro con un sufficiente tasso di apporto fantastico attraverso l'applicazione del superlativo a un sostantivo e il conseguente conio di una parola non avente diritto di cittadinanza nel corretto lessico italiano.

Siamo quindi in presenza di un segno valido, distintivo, ma debole, e come tale tutelato solo di fronte alla vera e propria usurpazione, o alle riproduzioni pressochè integrali nella stessa onda concettuale (ad esempio “Arredissimo”).

La parola “Arredando” è una voce verbale corretta della lingua italiana, che nasce dalla declinazione al gerundio del verbo “arredare”, verbo generico descrittivo del prodotto/servizio trattato; si tratta anch'esso di un marchio debole, o addirittura debolissimo, tutelabile nella stessa misura di quello attoreo e anzi probabilmente minore.

Non si può peraltro ascrivere alla parte attrice la privativa sulle declinazioni, elaborazioni e corruzioni della radice “arred” anche attraverso il filtro giuridico della tutela della concorrenza confusoria, senza con ciò attribuirle un illegittimo monopolio su espressioni linguistiche descrittive del settore commerciale trattato, appartenenti al patrimonio collettivo.

Si deve pertanto escludere, come già condivisibilmente ritenuto dal Giudice della cautela, che la parola “Arredando” realizzi contraffazione e illegittima attività confusoria rispetto alla parola “Arredissima”, comunque vergata (ossia con la A maiuscola finale o meno).

§ 4. Gli altri profili di concorrenza sleale confusoria.

Il Tribunale non ritiene che neppure gli altri profili di concorrenza sleale confusoria denunciati da parte attrice possano ritenersi fondati.

Le attrici si dolgono del fatto che Arredando adotti un sistema di promozione commerciale identico a quello di Arredissima, basato sul *telemarketing*, sulla vendita porta a porta, sulla collocazione di *stand* presso fiere e centri commerciali, sulla distribuzione di *depliant* e *pocket*.

La deduzione è evidentemente troppo generica per poter essere ritenuta fondata; le parti attrici si riferiscono infatti a sistemi di vendita e tecniche commerciali, di tipo c.d. “aggressivo”, del tutto abituali sul mercato e che non possono essere ritenuti terreno monopolistico riservato ad una azienda, tanto da essere addirittura oggetto di regolamentazione normativa (cfr Dir 29/05 dell'11.5.2005 e Codice del consumo, artt.24 e segg.).

Le attrici sostengono che gli *stands* utilizzati da Arredando sono molto simili a quelli utilizzati da Arredissima con la produzione di effetti confusori; ovviamente la collocazione di *stands* nell'ambito di fiere, supermercati e centri commerciali è una tecnica di proposta del prodotto non appropriabile.

Come già notato dal Giudice della cautela, la relativa somiglianza del materiale utilizzato per la segnalazione al pubblico dello *stand* è compensata dalla chiara scelta cromatica contrapposta verso il blu in luogo del rosso di Arredissima come colore dominante e dall'apposizione della diversa denominazione sociale (come già detto, di per sé non confusoria); il fatto che gli *stands* siano realizzati in cartone, con fotografie degli arredi e un bancone centrale non possono certamente costituire una connotazione originale suscettibile di tutela.

I *pockets*, ossia una sorta di minicataloghi dei prodotti, prezzi, condizioni e sconti e le cartelle clienti hanno contenuti e formati del tutto banali e usuali e comunque sembrano sufficientemente differenziati fra loro.

Analogo ragionamento, sempre in puntuale conferma delle corrette valutazioni del Giudice del procedimento cautelare, valgono per i *depliant* pubblicitari, del tutto banali e privi di una reale contenuto di originalità; né le parti attrici possono legittimamente rivendicare una esclusiva sulla proposta commerciale di blocco del prezzo, sull'apertura 7 giorni su 7, e su condizioni commerciali e servizi di supporto cliente largamente diffusi sul mercato, come l'assistenza post vendita, la garanzia (tra l'altro di durata diversa: 9 anni per Arredando contro i 5 di Arredissima), il finanziamento personalizzato.

Non possono essere considerate caratteristiche monopolizzabili neppure gli insistiti e ovvi richiami a termini evocativi e attrattivi per la clientela come "scelta", "qualità", "risparmio".

La proposta del "blocco del listino per due anni" è una mera formula commerciale volta a soddisfare bisogni diffusi nella clientela, quale quello di concordare un prezzo mettendosi al riparo dagli aumenti nonostante la previsione di consegna e di pagamenti dilazionati nel tempo, come tale non monopolizzabile e appropriabile da un solo imprenditore.

§ 5. La concorrenza parassitaria.

Parte attrice attribuisce però alla controparte anche atti di concorrenza parassitaria riconducibili alla violazione del paradigma della correttezza professionale di cui all'art.2598 n.3 c.c.

Con il termine di "concorrenza parassitaria" la giurisprudenza suole designare una condotta di imitazione sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente, non riconducibile per assenza di confondibilità alla fattispecie di cui all'articolo 2598, n.1 c.c. ma che integra contrasto con i principi della correttezza professionale di cui all'articolo 2598, n.3., in quanto costituente mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui

Ricorre sovente in giurisprudenza l'affermazione consolidata secondo cui la concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico cammino sulle orme altrui e cioè nell'imitazione o quasi tutto quello che fa il concorrente ripetendo ogni sua iniziativa.

Per esempio in Cass.civ. 16.2.1988 n.1667 si legge "La giurisprudenza di questa Corte sin dall'ormai lontana e fondamentale sentenza n. 752-62, è costante nel ritenere che la cosiddetta concorrenza parassitaria ricorre quando l'attività commerciale dell'imitatore si traduce in un cammino continuo e sistematico (anche se non integrale), essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente, l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzano una confusione di attività e di prodotti, sono contrarie alle regole che presidono all'ordinario svolgimento della concorrenzaNon poteva, invero la Corte escludere la c.d. concorrenza parassitaria ponendo in rilievo la non confondibilità dei prodotti, che costituisce invece un requisito (negativo) che esclude la imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.). È noto, invece, che la imitazione sistematica e durevole dell'attività del concorrente, con l'adozione e lo sfruttamento di ogni sua iniziativa, studio e ricerca è contraria alle regole della correttezza commerciale e, quindi, può configurare concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c., ancorché non comporti confusione tra nomi, segni distintivi o prodotti, né imitazione servile di questi ultimi o violazione di brevetti (sent. 4129-76; 1310-86).

Era necessario, pertanto, esaminare la controversia, tenendo presenti i caratteri tipici della concorrenza parassitaria, specie considerando che la successione nel tempo dei singoli atti imitativi non impedisce di considerare parassitaria anche un'attività che in un unico momento imiti le iniziative prese dal concorrente

La fattispecie andava pertanto considerata tenendo presente che l'imprenditore commerciale che si pone nella scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, viene a trarre profitto dagli studi, dalle spese di preparazione e di penetrazione altrui e, utilizzando le realizzazioni già sperimentate, evita il rischio dell'insuccesso.

Il che, in linea di principio, costituisce un comportamento idoneo a danneggiare l'altrui azienda, a causa dei minori costi di produzione ai quali deve sottostare l'imitatore, che gli consentono di praticare, a parità di prodotto, prezzi inferiori a quelli del concorrente e di avviare verso la propria impresa una quantità di affari e di clienti che avrebbero potuto invece avviarsi verso l'imprenditore imitato."

Parte attrice ha dedotto, fra l'altro che Arredando aveva integralmente imitato i moduli dei contratti di vendita e le relative clausole contrattuali tipo, così come le schede appuntamento.

La riproduzione integrale della modulistica operativa, schede appuntamenti e soprattutto documentazione contrattuale, costituisce un comportamento contrario ai principi della correttezza professionale fra imprenditori, astrattamente idoneo a danneggiare l'altrui azienda e pertanto costituente atto concorrenziale sleale ai sensi dell'art.2598, n.3, c.c.

Riproducendo in modo quasi integrale tali documenti operativi, con una tecnica obiettivamente plagiarica e che modernamente si definirebbe sinteticamente come una operazione di "copia-incolla", il concorrente sleale si avvantaggia sul mercato, accaparrandosi un vantaggio competitivo con l'acquisizione, senza costi e senza perdite di tempo, risparmiandosi oneri finanziari (a vantaggio di altre spese) e temporali (a vantaggio di una anticipata sfida competitiva sul mercato).

Non è necessaria la prova da parte attrice della particolare originalità degli schemi copiati e neppure della loro tutelabilità come vere e proprie opere dell'ingegno, particolarmente sofisticate e originali.

E' infatti sufficiente a delineare gli estremi di una concorrenza sleale parassitaria una sistematica opera di copiatura degli schemi e dei documenti del concorrente, che possono ritenersi tranquillamente il frutto di una elaborazione progressivamente stratificata sulla base delle esperienze commerciali maturate; ciò consente di presumere l'acquisizione di un vantaggio competitivo sul mercato in capo all'autore della condotta parassitaria, specie in una situazione di concorrenza diretta territoriale e di settore.

Si tratta nella fattispecie di una ipotesi di concorrenza sleale parassitaria del tipo c.d. sincronico, secondo una distinzione nota alla giurisprudenza di legittimità in materia, ossia esercitata *uno actu*, con una sola iniziativa contestuale, ossia l'adozione di tutta la modulistica copiata.

Il plagio è evidente.

Il contratto di vendita e le relative condizioni generali sono evidentemente copiate, quasi parola per parola, dai contratti Arredissima, come emerge dall'impetoso raffronto fra il doc. 29 di parte attrice (contratti Arredando) e i documenti 30 (contratto Arredissima Torino) e 31-35 (vari contratti Arredissima), in cui è dato cogliere addirittura la riproduzione delle scelte di enfasi grafica (si veda il grassetto della clausola 2.4)

Analoghe considerazioni valgono per le schede appuntamento, come emerge dal raffronto fra i doc.36 (scheda Arredando) e 37 (scheda Arredissima) prodotti da parte attrice, che evidenzia esso pure una copiatura integrale.

E' bene ribadire che tali condotte vengono in considerazione a titolo di condotta scorretta *ex art.2598 n.3* e non nella prospettiva confusoria di cui al n.1 dello stesso articolo, pure prospettata cumulativamente da parte attrice, poiché tali comportamenti non paiono idonei a indurre in confusione il pubblico circa la provenienza delle rispettive proposte commerciali.

Significativamente la parte convenuta si astiene da argomentazioni difensive al riguardo, se non per affermare che la parte attrice non potrebbe vantare una sorta di esclusiva sulle clausole contrattuali e sulla documentazione, e perciò senza contestare la sostanza dell'addebito e senza frapporre linee difensive apprezzabili circa l'accusa di scorrettezza di tale comportamento.

In tali limiti va accolta la domanda di accertamento e inibitoria proposta dalla parte attrice.

Merita accoglimento la richiesta di imposizione di sanzione dissuasiva, reputata congrua nella misura di € 1.500,00= per ogni violazione accertata.

§ 6. La domanda risarcitoria

Non merita accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici, neppure nei limiti in cui è stata ritenuta sussistente una condotta concorrenziale scorretta a carico di Arredando (cfr § 4).

Siamo infatti in totale assenza della prova dell'esistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile per la parte attrice; se astrattamente la condotta evidenziata sopra nel § 4 può aver apportato un teorico e potenziale vantaggio alla parte convenuta, non è stato affatto provato (e

comunque non è stato neppure adeguatamente dedotto) che si sia verificato un effettivo e non solo potenziale pregiudizio per la sfera economica della parte attrice.

L'atto non conforme ai principi della correttezza professionale imprenditoriale assume rilevanza illecita per la sola sua astratta idoneità lesiva ("...e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"); ben può verificarsi, come nella fattispecie che l'atto sia astrattamente idoneo a produrre un danno ma che in concreto non vi sia prova di un effettivo pregiudizio.

Le deduzioni istruttorie di prova orale della parte attrice sono del tutto ininfluenti nella prospettiva indicata.

La c.t.u. richiesta è stata formulata in modo emblematicamente esplorativo, alla ricerca di risultati neppure ipotizzati come oggetto di verifica, in totale difetto, per giunta, dei dati contabili e finanziari sui quali il Consulente dovrebbe basarsi; senza contare che la c.t.u. sembra proposta solo al fine di verificare le conseguenze dello storno di dipendenti e collaboratori e prescinde dal limitato ambito nel quale la concorrenza sleale è stata sopra accertata (cfr § 5).

§ 7. La domanda di pubblicazione della sentenza.

Per le stesse ragioni esposte al § 6 e cioè in difetto di un danno accertato, meritevole di riparazione, non può essere accolta la richiesta di ordine di pubblicazione della sentenza.

§ 8. Le spese processuali.

La soccombenza è reciproca.

A parere del Collegio, tuttavia, la soccombenza prevalente grava sulla parte attrice, perché a fronte del limitato accoglimento della domanda attorea con riferimento a una parte, obiettivamente minore, delle condotte sleali denunciate, la gran parte delle domande attrici viene respinta.

In particolare la domanda attorea viene respinta con riferimento alla domanda inibitoria relativa alla avversaria denominazione sociale, punto sul quale la parte attrice ha insistito nonostante il rigetto, ampiamente motivato, della domanda cautelare *ante causam*, al punto da far fallire il tentativo di conciliazione esperito, proprio perché ha ritenuto strategico e indispensabile ottenere una modifica del nome commerciale del competitore.

Occorre al proposito tener anche conto di quanto disposto dall'art.91, comma 1, c.p.c. e della disponibilità della convenuta a transigere proprio sul punto delle modifiche alla modulistica.

Parte attrice dovrà pertanto rifondere a parte convenuta i 2/3 delle spese processuali sostenute, complessivamente liquidate, con riferimento al valore indeterminabile, nell'importo di € 9.000,00= per compensi professionali *ex* art.9 d.l.24.1.2012 n.1 e d.m.140/2012 (di cui € 2.400,00= per la fase di studio, € 1.200,00= per la fase introduttiva, € 2.400,00= per la fase istruttoria e € 3.000,00= per la fase decisoria), e quindi € 6.000,00=, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino – Sezione specializzata in materia di Impresa

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

inibisce alla Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. la continuazione e/o ripetizione delle condotte di concorrenza sleale, consistenti nell'utilizzo di schede appuntamento e contratti di vendita identici e/o simili a quelli utilizzati da Arredissima Torino s.r.l. e dalle altre società del gruppo Arredissima Ingrosso Arredamenti;

dispone a carico della Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. una sanzione pecuniaria non inferiore a € 1.500,00= per ogni altro atto di concorrenza sleale, consistente nell'utilizzo di schede

appuntamento e contratti di vendita identici e/o simili a quelli utilizzati da Arredissima Torino s.r.l. e dalle altre società del gruppo ArredissimA Ingrosso Arredamenti;
respinge tutte le altre domande proposte dalle parti attrici;
dichiara tenuti e condanna Arredissima Torino s.r.l. e Nord Est Holding s.r.l., in persona dei rispettivi rapp.ti legali *pro tempore*, a pagare a Arredando Ingrosso Arredamenti s.r.l. la somma di € 6.000,00= a titolo di rifusione dei 2/3 delle spese processuali, per il resto compensate.

Così deciso in Torino il **30 aprile 2013** nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino.

Il Presidente relatore estensore
dott.Umberto Scotti.

